CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 4 URBANISTICA

Determina del Responsabile del Servizio N. 38 del 05/06/2026
PROPOSTA N. 949 del 05/06/2026

OGGETTO: PAS - IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA LOCALITA' VIA DEL FEUDO - DITTA FCA AUTOMAZIONE SRL - CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DEI SERVIZI

Dato atto che:
- con Decreto del Sindaco n. 31 del 01/12/2025 alla sottoscritta veniva conferito, ex art. 50, comma 10 e art. 97, comma 4, lett. d) del DLgs n. 267/2000, l'incarico di Responsabile del Servizio 4°, con le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto;
- l'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 4° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) inoltrata a questo Comune in data 26/02/2026 prot. n. 6526 e successiva integrazione del 18/03/2026 prot. n. 8728, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 190/2024, prodotta dalla società FCA AUTOMAZIONE SRL con sede legale a Nocciano (PE) in C.da Fonteschiavo per: *costruzione di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza in immissione di 992,00 kW, ubicato nel Comune di Cepagatti, alla via Del Feudo, su terreni riportati al NCT al foglio 275 p.lle 1761, 1772, 1773;*

Preso atto di quanto asseverato dal tecnico incaricato, ai sensi del comma 3 articolo 9 del Dlgs 190/2024, circa la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 119/2021;

Preso atto altresì di quanto asseverato dal tecnico incaricato, ai sensi del comma 8 lettera c-ter2 articolo 20 del Dlgs 190/2024, che il terreno è sito idoneo;

Richiamato il comma 2 dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 che prevede *"Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.*
((Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.)
Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
(Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.)

Richiamato il comma 8 dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 che prevede **"***Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di*

amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a (trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste). (In tali casi), il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ((del rischio idrogeologico)), paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ((ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,))che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Considerato che l'intervento non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11 bis art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

Preso atto che l'intervento ricade in zona "E Agricola, ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale;

Rilevato che l'intervento interessa aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 3267/1923, giusta dichiarazione resa dal tecnico incaricato e contestuale richiesta di autorizzazione per il superamento del vincolo idrogeologico;

Premesso:
- che con determinazione n. 21 del 24/03/2026, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 e dell'art. 14-bis della legge 241/90, per l'acquisizione di pareri di competenza di enti diversi, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le pubbliche amministrazioni coinvolte di seguito riportate:

Ministero beni culturali – soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pescara e Chieti
Ministero delle imprese e del Made in Italy;
Regione Abruzzo - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio – Ufficio Energia e sostenibilità;
Regione Abruzzo – Settore Cave e torbiere;
Provincia di Pescara – Settore I – Pianificazione e Viabilità;
ARPA
ENAC
Consorzio di Bonifica Centro;
Italgas reti
Aca SpA
Servizio 5° e 6° del Comune di Cepagatti;

Preso atto:

- che le Amministrazioni di seguito elencate, hanno trasmesso al Comune di Cepagatti pareri e/o richiesta di documentazione integrativa di seguito riportati:
 1) *Parere archeologico con prescrizioni del Ministero dei beni culturali – soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Pescara e Chieti, prot. n. 4993 del 08/05/2026, acquisito al protocollo comunale in data 08/05/2026 n° 13836;*
 2) *Nota di riscontro della Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale prot. N. 7040 del 17/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 11874 del 17/04/2026;*
 3) *Nulla osta Provincia di Pescara – Servizio Viabilità prot. N. 6629 del 10/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 11173 del 10/04/2026;*
 4) *Relazione di servizio del Comando di Polizia Locale prot. N. 11254 del 10/04/2026;*
 5) *Nota di riscontro della società Italgas del 27/03/2026, acquisita al protocollo comunale n. 9919 del 30/03/2026;*
 6) *Nota di riscontro della Regione Abruzzo Ufficio Energia e Sostenibilità del 30/03/2026 prot. N. 12710, acquisita al protocollo comunale n. 10001 del 30/03/2026;*
- che con nota del 15/05/2026 prot. N. 14647 è stata convocata la conferenza sincrona per il giorno 26/05/2026, ai sensi del combinato disposto del comma 6 art. 14-bis e dell'art. 14-ter della legge 241/90;
- che in data 26/05/2026 si sono svolti i lavori della conferenza dei servizi, giusto verbale prot. N. 15769 e che in tale sede sono stati acquisiti: pareri del Responsabile del Servizio 6°, del Servizio 5° e del rappresentante della ditta Italgas;

Richiamato:

- il comma 7 dell'art. 14-ter della legge 241/90, che testualmente recita: *"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

Ritenuto acquisito l'assenso senza condizioni degli enti il cui rappresentante pur in presenza di regolare convocazione, non ha partecipato alla C.d.S. e non ha espresso il proprio parere di competenza;

Considerato che la società FCA Automazione srl ha inoltrato proposta di compensazione ambientale, acquisita al protocollo comunale in data 29/05/2026 prot. N. 16179 che verrà perfezionata con la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola nonché per la regolamentazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale a favore di codesto ente;

Visto:
- l'art. 14 e seguenti della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Dlgs 190/2024, testo in vigore;
- il D.M. 10 settembre 2010, testo in vigore;
- il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti Locali;
- la documentazione a corredo della PAS inoltrata in data 26/02/2026 prot. n. 6526 e successiva integrazione del 18/03/2026 prot. n. 8728;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

D E T E R M I N A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la conferenza dei servizi decisoria, con gli effetti dell'art. 14-quater, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione dei pareri di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), inoltrata a questo Comune in data 26/02/2026 prot. n. 6526 e successiva integrazione del 18/03/2026 prot. n. 8728, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 190/2024, dalla società FCA AUTOMAZIONE SRL con sede legale a Nocciano (PE) in C.da Fonteschiavo per: *costruzione di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza in immissione di 992,00 kW, ubicato nel Comune di Cepagatti, alla via Del Feudo, su terreni riportati al NCT al foglio 275 p.lle 1761, 1772, 1773,* sulla base dei pareri prevalenti positivi trasmessi a questo Comune;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le amministrazioni interessate dal procedimento di che trattasi;

4) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Resposabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

CEPAGATTI, lì 05/06/2026

IL DIRIGENTE

ARCHITETTO COLANTONIO CINZIA